



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**  
**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**  
**Comunicato Ufficiale N.26/TFT del 16/04/2026**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 13/04/2026  
ha adottato le seguenti

**DELIBERE**

Fasc.116

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**

**prot. 18468/250 pfi 25-26/PM/rm del 22/01/2026**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Alessandro Di Maiola**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Mondragone: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso verificato, e comunque per avere consentito e non impedito che il sig. Elhadji Serigne Dieng fosse tesserato nella stagione sportiva 2025 – 2026 per la società dallo stesso rappresentata utilizzando un modulo di richiesta di tesseramento, un modulo di dichiarazione del calciatore "di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere per l'attività di Calcio a 11" ed una "dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori dilettanti maggiorenni" in calce ai quali sono apposte le firme non veridiche di tale calciatore;

2.- la società **A.S.D. Football Club Mondragone** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Di Maiola, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna. All'udienza del 13/04/2026, era presente il legale di fiducia dei deferiti chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS per se e per la società e segnatamente per il sig. Alessandro Di Maiola, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Football Club Mondragone € 600,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

...Errata corrige del CU del 13/4/26.....Leggasi:

di applicare a seguito di patteggiamento per: il sig. Alessandro Di Maiola, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Football Club Mondragone € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 13.04.2026

**IL PRESIDENTE T.F.T.**  
**Avv. E. Russo**

**Fasc.117**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**

**prot. 20528/1176 pfi 24-25/PM/rg del 10/02/2026**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la società **A.S.D. Giove Academy** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Giustino così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso utilizzato, senza autorizzazione da parte degli Organi Federali, i loghi ufficiali della F.I.G.C. e del Comitato Regionale Campania della L.N.D. nelle locandine pubblicate sul social network Facebook, diffuse tramite l'applicazione WhatsApp alle società invitate, al fine di promuovere il torneo denominato “Easter Cup” previsto per i giorni 18 e 19 aprile 2025, peraltro non autorizzato”*.

**Rilevato** che il sig. Luigi Giustino e la società A.S.D. Giove Academy hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

**Visto** il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 146/AA del 25 settembre 2025 con il quale sono stati pubblicati gli accordi raggiunti dal sig. Luigi Giustino e dalla A.S.D. Giove Academy ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società prevedeva l'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda, con individuazione della sanzione base in euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;

**Rilevato** che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 304/AA del 14.1.2026 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo intervenuto con la società A.S.D. Giove Academy con conseguente risoluzione dello stesso, per non aver provveduto tale società al pagamento dell'ammenda pattuita;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

All'udienza del 13/04/2026, era presente il rappresentante legale della società chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per la società A.S.D. Giove Academy € 600,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**...Errata corrige del CU del 13/4/26.....Leggasi:**

**di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Giove Academy € 600,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 13.04.2026**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. E. Russo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X089874002000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email [amministrazione.campania@Ind.it](mailto:amministrazione.campania@Ind.it)

**Pubblicato in Napoli, il 16 Aprile 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**